



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **1 dicembre 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **TSG 2010 ITALIA SRL**, per accedere al trattamento di **CIG in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92** "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Sono presenti:

- per la **TSG 2010 ITALIA**: Silvia Bettella ed Emilia Chimenti
- per **APINDUSTRIA L'AQUILA**: Massimiliano Mari Fiamma
- per la **FILCAMS CGIL Naz.le**: Alessio Di Labio
- per la **RISASCAT CISL Naz.le**: Alfredo Magnifico

PREMESSO CHE

- la **TSG 2010 ITALIA srl** (d'ora in poi definita "Società"), con sede legale in Roma, svolge attività di vendita di articoli di salute e sicurezza La Società presenta un organico complessivo pari a n. 10 lavoratori, tra i quali n. 7 con contratto di tipo subordinato, applicando il CCNL del commercio e non è pertanto, destinataria degli AA.SS. cosiddetti "a regime";
- con nota inviata da Apindustria, del 17/11/14 (Prot. n. 22751 del 19/11/14) la Società ha richiesto un incontro per esperire l'esame congiunto previsto dall'art.2 del DPR 218/2000 propedeutico rispetto alla richiesta di un periodo di Cig in deroga e pertanto, l'intestato Ministero, con nota del 24/11/13 (Prot. n.23106), ha convocato le Parti Sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società ha dichiarato che una improvvisa e rilevante crisi di liquidità, ha messo la situazione aziendale in gravi difficoltà economiche che si ripercuotono anche sulla drastica diminuzione della mole di lavoro, nella prospettiva, però di una ripresa a breve-medio termine che potrà permettere il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e delle professionalità esistenti. Il piano di riorganizzazione aziendale necessita, tra gli altri interventi, un periodo di cig in deroga per ammortizzare l'impatto sulla propria forza lavoro;

- in esito a quanto su esposto, le Parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere allo strumento della Cig in deroga per gestire un totale di n. 7 lavoratori, come di seguito specificato.

CONSIDERATA

la L. del 28.06.2012 n. 92, che all'art. 2, comma 64 prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

VISTO

l'art. 1, co. 183 della L. del 27.12.13, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014.

VISTO

Il D.M. n. 83473 datato 01.08.2014, pubblicato in data 04.08.2014, che fornisce i nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga.

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, (DIV. IV) istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere dal 01/12/14 e sino al 31/12/14, per un numero massimo di **7 lavoratori**, ripartiti come di seguito specificato:
 - **Unità operativa di Roma:** n. 3 lavoratori saranno collocati in Cig in deroga a rotazione tra loro, con una riduzione media del proprio orario di lavoro del 66,67%.
 - **Unità operativa di Raiano (AQ):** n. 4 lavoratori saranno collocati in Cig in deroga a rotazione tra loro, con una riduzione media del proprio orario di lavoro del 66,67%.

Nel rispetto complessivo di tale media, si potranno raggiungere picchi massimi di riduzione di orario del 100%

2. Le Parti concordano di incontrarsi a livello territoriale, anche su basi alquanto articolate (ad es. tramite partecipazione diretta dei lavoratori in Cassa), su richiesta di parte al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione della Cig.
3. La Società, stante la dichiarata crisi di liquidità, richiederà all'INPS il pagamento diretto dell'integrazione salariale.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
5. La Società dichiara altresì di conoscere i criteri previsti per la concessione della CIG in Deroga esplicitati dal D.M. 83473 dell'1 agosto 2014, di possederne gli elementi in essa inseriti e di non avere, allo stato, motivi ostativi nello stesso D.M. elencati.

6. Come piano di gestione degli esuberanti, la Società si impegna a:
 - Ricercare nuovi fornitori e nuovi clienti
 - Riassorbire i lavoratori in Cassa in caso di ripresa dell'attività
7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
8. La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro rende noto alle Parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito dovrà essere presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre non oltre 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro alla D.G. Politiche attive e Passive del Lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. La Società è altresì tenuta a presentare la precitata istanza corredata dall'elenco nominativo e dal verbale redatto in data odierna, in via telematica, all'I.N.P.S. per le competenze di legge (D.M. 83473) e alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva sempre entro il 20° giorno dall'inizio del periodo di Cassa Integrazione.
9. Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Lazio ed Abruzzo ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti dichiara esperita e positivamente conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art.2 D.P.R. 218/2000 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Questa Divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, al fine di consentire a quest'ultima l'espletamento della fase istruttoria e della successiva fase decisoria di sua competenza.

Roma 1 dicembre 2014

Letto, confermato e sottoscritto

TSG 2010 ITALIA SRL

Rise Bello
[Signature]

APINDUSTRIA

[Signature]

Le OO.SS.

[Signature]
[Signature]

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

[Signature]